



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 del 26/06/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA LOCALITÀ LAZZARETTO, LA STALLA, TRAMARIGLIO

Ordinanza Contingibile ed Urgente

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex art. 54 T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000

RICHIAMATA la Determinazione rep. n°1279 del 01/06/2018 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze – Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari con la quale si è provveduto a regolamentare la circolazione veicolare mediante l'istituzione del senso unico di circolazione – per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2018 e il 16 settembre 2018 – lungo i seguenti tratti di strade: S.V. Le Bombarde, S.V. del Lazzaretto e S.V. Lo Cami del Lazzaretto.

PRESO ATTO:

- della volontà manifestata dal proprietario dell'area distinta al N.C.T. al F. 48 mapp. 155 (nota prot. generale n°0044420 del 08/06/2018), di rendere prontamente disponibile e fruibile la stessa così da poter essere utilizzata provvisoriamente - e comunque sino a cessate esigenze - per la sosta dei veicoli dei fruitori della spiaggia del Lazzaretto, previa esecuzione di tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari per la messa in sicurezza dell'area;

- della nota prot. generale n°0038456 del 18/05/2018 con la quale l'Azienda Speciale Parco di Porte Conte si è resa disponibile alla realizzazione nel fondo distinto al N.C.T. al F. 45 particella 657 (parte) - in via provvisoria e temporanea, limitatamente alla stagione estiva - di un'area di sosta per i veicoli così da eliminare le criticità legate alle difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso e antincendio alla fascia costiera della baia del Tramariglio (tenuto conto della presenza di un molo di ormeggio, di un circolo nautico e di molteplici strutture turistiche insistenti sulla spiaggia omonima) dovuta alla sosta indiscriminata dei veicoli ai margini dell'unica strada sterrata di proprietà regionale di ridotte dimensioni che consente l'accesso alla predetta baia tenuto conto che, ad oggi, non esiste nessuna area di sosta, previa esecuzione di tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari per la messa in sicurezza dell'area.

PRESO ATTO, altresì,

- della indilazionabile ed urgente necessità di ovviare alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'utilizzazione come area di sosta per autoveicoli, di una porzione di un fondo privato (distinto in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte) situato lungo la pista sterrata utilizzata per l'accesso ad un tratto della spiaggia La Stalla – Porto Conte, dato il considerevole afflusso di turisti che anche per la stagione corrente si delinea di consistenza eccezionale;
- della inidoneità della predetta area per la sosta dei veicoli siccome priva delle caratteristiche di sicurezza per tale scopo quali l'assenza di un sistema antincendio e di una fascia antincendio di sicurezza, di segnaletica di pericolo e di divieto di accesso e sosta, area alla quale, peraltro, si accede da un'unica pista sterrata interessata ai lati da una folta vegetazione di tipo mediterraneo e collegata con la SP55 che comprende l'attraversamento di un ponticello di limitata larghezza. Da qui la necessità di adozione dei provvedimenti di competenza di questo Ente atti a scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità.

CONSIDERATO che:

- lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità è determinato dalla sosta all'interno della predetta area priva delle caratteristiche di sicurezza per tale scopo, di un numero indiscriminato di veicoli;
- l'area in argomento pur essendo di proprietà privata è aperta all'uso pubblico ed è esposta ad elevato rischio di incendi durante la stagione estiva;
- l'attuale stato dei luoghi, in caso di incendio, renderebbe difficoltoso l'intervento dei mezzi di soccorso, con grave rischio per la pubblica incolumità.

- l'acclarata deficienza di aree di parcheggio determina serie difficoltà di circolazione e conseguenti rischi per la pubblica incolumità a causa dei volumi di traffico e della sosta incontrollata dei veicoli che spesso vengono lasciati ai margini delle piste e delle strade e che, quindi, costituiscono ostacolo al libero transito dei veicoli chiamati ad eseguire interventi di pubblica necessità sia in tema di soccorso che di vigilanza e sicurezza.

RILEVATO che nel periodo estivo le zone costiere del territorio comunale sono interessate da un notevole afflusso giornaliero di turisti.

RICHIAMATO il comma 2bis dell'art. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 introdotto dall'art. 17 L.R. 8/2015 che recita: *"Nell'ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1"*.

VERIFICATO che, in pendenza dell'approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, i tratti di litorale in trattazione (Lazzaretto, Tramariglio, Porto Conte - La Stalla) risultano sprovvisti di idonee aree attrezzate alla sosta.

ATTESO che a tutela della pubblica e privata incolumità è necessario adottare provvedimenti immediati, anche se temporanei, al fine di inibire l'accesso e la sosta indiscriminata dei veicoli all'interno dell'area distinta in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, da attuarsi anche mediante il posizionamento di una sbarra mobile dotata di relativa chiusura adeguatamente supportata da relativa cartellonistica e che è necessario, contestualmente, reperire nelle immediate vicinanze, altro sito idoneo allo stazionamento dei veicoli pur nel rispetto delle componenti ambientali e prescrizioni in materia di antincendio e circolazione stradale, nelle more della predisposizione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, quali il Piano del Parco di Porto Conte ed il Piano di Utilizzo dei Litorali.

PRESO ATTO che:

- l'area individuata come idonea a garantire le esigenze sopra rappresentate è quella ubicata il località "La Stalla", distinta al N.C.T. al F. 19 mapp.li 154, 5, 69,233, 191;
- tale area è sita all'esterno della fascia dei 300 metri dalla battigia, in ossequio alle prescrizioni della vigente ordinanza balneare, priva di macchia mediterranea, servita da un attraversamento pedonale già esistente collocato lungo la SP55 e di facile accesso dalla prospiciente strada provinciale;
- il proprietario dell'area individuata ha manifestato la volontà di renderla disponibile per la sosta dei veicoli, attrezzandola a tal fine, previa esecuzione di un modesto intervento di livellamento dell'accesso al fondo e garantendone la gestione nel periodo di vigenza della presente ordinanza.

RICHIAMATO l'art.18 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 - Aggiornamento 2018, allegate alla Deliberazione della G.R. n°22/4 del 04/05/2018, a mente del quale:

"2) I Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.

3) Con la medesima ordinanza i Sindaci disciplinano anche le aree di parcheggio e/o sosta autorizzate e attrezzate, anche temporanee, a servizio delle spiagge, delle località balneari, delle aree destinate a sagre e fiere, etc., secondo le modalità prescritte nel successivo Titolo V."

ATTESO che è necessario, altresì, individuare in via temporanea nelle località balneari summenzionate (Lazzaretto, Tramariglio, Porto Conte - La Stalla) delle aree di sosta al servizio delle spiagge.

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss.mm.ii.

VISTA la Deliberazione della G.R. n°22/4 del 04/05/2018.

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n°225.

ORDINA

per motivi di pubblica incolumità e sicurezza della circolazione,

1) alla ditta "Interfininvest Italia IFIT S.r.l." proprietaria del fondo distinto in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, il posizionamento di una sbarra mobile dotata di relativa chiusura adeguatamente supportata da relativa cartellonistica al fine di inibire totalmente la sosta indiscriminata dei veicoli all'interno della predetta area sulla quale è vietata in forma permanente la sosta dei veicoli;

2) alla ditta "Interfininvest Italia IFIT S.r.l.", quale proprietaria del terreno ubicato sulla SP55 località Porto Conte – La Stalla fronte l'entrata interdetta, distinta in catasto terreni al F. 19 mapp.li 154, 5, 69,233, 191, l'apertura temporanea di un nuovo varco stradale per l'accesso al fondo da utilizzare quale parcheggio temporaneo e sperimentale per i veicoli dei turisti interessati ad usufruire del tratto di litorale della spiaggia La Stalla. Per motivi di vigilanza il proprietario della predetta area dovrà destinare proprio personale alla gestione gratuita della stessa da parte dei privati;

3) ai titolari di diritti reali sullo stradello presente sul terreno distinto in C.T. al F. 19 mapp. 73, che presenta accesso diretto sulla SP 55, l'utilizzo del medesimo quale viabilità di accesso alle rispettive aree;

4) al proprietario dell'area distinta al N.C.T. al F. 48 mapp. 155 sito il località Lazzaretto l'apertura temporanea del predetto fondo al fondo da utilizzarsi quale parcheggio temporaneo e sperimentale per i veicoli dei turisti interessati ad usufruire del tratto di litorale della spiaggia del Lazzaretto. A tale scopo per motivi di vigilanza il proprietario della predetta area potrà destinare proprio personale alla gestione gratuita della stessa da parte dei privati;

5) all'Azienda Speciale Parco di Porte Conte la realizzazione nel terreno distinto al N.C.T. al F. 45 particella 657 (parte) di proprietà regionale (tenuto conto del parere favorevole espresso dal Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali in ordine al trasferimento in comodato d'uso del terreno in argomento a favore della predetta Azienda da parte dell'Agenzia LAORE attuale proprietaria del fondo per le anzidette finalità) in via provvisoria e temporanea, limitatamente alla corrente stagione estiva, di un'area di sosta

per i veicoli così da eliminare le criticità legate alle difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso e antincendio alla fascia costiera della baia del Tramariglio dovuta alla sosta indiscriminata dei veicoli ai margini dell'unica strada sterrata di accesso (anch'essa di proprietà regionale e di ridotte dimensioni) alla predetta baia.

A V V I S A

L'inottemperanza al contenuto della presente disposizione, fatte salve le ulteriori ed eventuali violazioni di natura penale e/o amministrativa, sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 C.P.. In particolare, la presenza di veicoli in sosta vietata sul fondo distinto in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, verrà sanzionata ai sensi della vigente ordinanza dirigenziale n°129 del 20/06/2006.

Il Comando di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

Il Sindaco
Dott. Mario Bruno